

## VERBALE DI ACCORDO

In data 6 luglio 2018,

tra

BANCA CARIGE S.p.A. (di seguito, anche "CARIGE"), anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Carige (di seguito, anche "Gruppo")

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo e gli Organismi Sindacali aziendali delle seguenti Organizzazioni Sindacali:

FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB

si è convenuto quanto segue.

### Premessa

- in data 8 febbraio 2017 è stato sottoscritto a livello nazionale l'Accordo Nazionale su Politiche Commerciali e Organizzazione del lavoro (di seguito "l'Accordo Nazionale"), con il quale l'ABI e le Organizzazioni Sindacali di settore hanno inteso "valorizzare, implementare, diffondere e rendere quanto più effettiva ed efficace l'applicazione dei principi del Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario del 16 giugno 2004 e dell'art. 53 del CCNL del 31/12/2015, attraverso l'individuazione di azioni e comportamenti atti a favorire lo sviluppo di politiche commerciali sostenibili, rispettose della dignità dei lavoratori e delle esigenze della clientela". Il relativo Regolamento è stato definito con successivo Accordo Nazionale in data 17 ottobre 2017;
- l'Accordo Nazionale ha previsto, tra l'altro, l'avvio, a livello di singola impresa ovvero di gruppo, di un confronto per la costituzione di una commissione o di un organismo bilaterale di confronto in sede aziendale o di gruppo e di interlocuzione con la specifica Commissione Nazionale istituita a livello nazionale sui temi dell'Accordo stesso;
- in attuazione del complessivo quadro normativo e regolamentare nazionale sopra richiamato, CARIGE, anche nella predetta qualità di Capogruppo del Gruppo, e le Organizzazioni Sindacali, con Verbale di Accordo in data 16 dicembre 2017, hanno convenuto di procedere a specifici momenti di confronto per costituire, a livello di Gruppo, una Commissione bilaterale sulla tematica relativa a politiche commerciali e organizzazione del lavoro, concordando di avviare i suddetti momenti di confronto entro il mese di gennaio 2018;
- in data 31 gennaio 2018 le Parti hanno dato formale avvio ai predetti momenti di confronto, che si sono succeduti fino alla data odierna.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

### Articolo 1


Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo.

### Articolo 2

In relazione a quanto previsto dall'Accordo Nazionale, i cui contenuti sono da intendersi qui richiamati e confermati, le Parti concordano l'istituzione a livello di Gruppo di una apposita Commissione bilaterale dedicata ai temi dell'Accordo Nazionale stesso.

La suddetta Commissione è composta:

- a) da n. 1 componente (il titolare) per ciascuna Organizzazione Sindacale sottoscrittrice del presente Verbale di Accordo, nonché dal Responsabile del Coordinamento di Gruppo per ciascuna



Delegazione Sindacale di Gruppo di cui all'art. 1 del Protocollo in materia di Relazioni Sindacali nel Gruppo Banca Carige del 6/12/2012.

Ciascuna Organizzazione Sindacale designa il titolare di relativa pertinenza, con facoltà di indicare un sostituto in caso di assenza o di impedimento del titolare, mediante comunicazione scritta da indirizzare al Personale. La designazione produce effetto fino a revoca da parte dell'Organizzazione Sindacale che ha proceduto alla designazione stessa, ovvero fino alla cessazione del rapporto di lavoro dell'interessato con Azienda del Gruppo. In tali casi, l'Organizzazione Sindacale interessata procede alla designazione del nuovo titolare della Commissione sempre mediante comunicazione scritta da indirizzare al Personale.

b) da rappresentanti delle Aziende del Gruppo.

I componenti aziendali possono variare, anche in ragione delle tematiche affrontate, e verranno di volta in volta individuati dall'Azienda fra coloro che ricoprono incarichi di responsabilità nell'ambito delle funzioni interessate, ivi compresi esponenti delle funzioni aziendali di controllo, ove ciò venga congiuntamente valutato dalle Parti.

Resta fermo in ogni caso che:

- il relativo numero non può comunque eccedere quello complessivo dei componenti di estrazione sindacale di cui alla lettera a) che precede;
- a ciascun incontro della Commissione parteciperà, quale componente della Commissione, almeno un dipendente appartenente alla funzione del Personale.

### Articolo 3

La Commissione si riunisce con cadenza di norma almeno quadrimestrale, salva richiesta di una delle Parti motivata da ragioni di particolare urgenza.

La prima riunione della Commissione, avente carattere prevalentemente organizzativo, si terrà entro il 31/07/2018.

La Commissione svolge tutte le funzioni definite dall'Accordo Nazionale con particolare riferimento a:

- confronto in sede aziendale in merito alle tematiche di cui all'Accordo Nazionale 8 febbraio 2017;
- interlocuzione con la Commissione Nazionale, come prevista ai sensi del Punto 9 del citato Accordo Nazionale;
- esame delle segnalazioni in merito a comportamenti ritenuti non coerenti con i principi contenuti nell'Accordo Nazionale, provenienti dalle lavoratrici/lavoratori, tramite gli organismi sindacali, secondo le modalità di seguito individuate.

Ai fini delle segnalazioni di cui al comma che precede, sarà utilizzata apposita casella e-mail, alla quale andrà indirizzata la singola segnalazione.

La segnalazione – nel pieno rispetto delle previsioni dell'Accordo Nazionale, con particolare riguardo ai Punti 6 e 9 – dovrà essere effettuata per il tramite di un componente sindacale della Commissione e dovrà contenere tutti gli elementi essenziali per l'inerente istruttoria e per la valutazione dell'evento, nonché la eventuale documentazione pertinente alla segnalazione stessa.

Non verranno prese in considerazione le segnalazioni non conformi a quanto sopra indicato.

Ai sensi del Punto 9, penultimo comma, dell'Accordo Nazionale, la Banca informerà i membri sindacali della Commissione delle eventuali misure adottate in esito agli inerenti approfondimenti, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla rimozione di comportamenti difforni dai principi dell'Accordo Nazionale o anomali.

Le segnalazioni ricevute, e le eventuali misure adottate verranno catalogate, in forma aggregata ed anonima, secondo criteri di omogeneità per aree tematiche e per territorio. La catalogazione verrà



esaminata dalla Commissione in occasione delle periodiche riunioni di cui al comma 1 del presente articolo.

I singoli membri della Commissione sono tenuti a garantire la massima riservatezza delle informazioni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza pregiudizio per i segnalanti, fermo restando, ai sensi del Punto 6 del citato Accordo Nazionale il quadro normativo di riferimento in tema di segnalazioni interne.

La Commissione procederà ad un verbale sintetico di rendicontazione dell'attività svolta dalla Commissione stessa. E' assicurata, in ogni caso, la riservatezza delle informazioni acquisite in tale ambito.

#### Articolo 4

Le Parti, qualora dovessero intervenire ulteriori disposizioni in materia a livello nazionale, si incontreranno per valutare eventuali integrazioni e/o modificazioni a quanto convenuto con il presente Verbale di Accordo, e comunque si incontreranno, su richiesta di una di esse, entro il 30/6/2019 per effettuare una valutazione congiunta sull'applicazione delle previsioni del presente Verbale.

L'efficacia del presente Verbale di Accordo è subordinata all'approvazione da parte dei competenti Organismi.

BANCA CARIGE S.p.A. anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Carige



FABI  
FIRST/CISL  
FISAC/CGIL  
UILCA  
UNISIN/FALCRI-SILCEA-SINFUB